

IURAMENTUM SIVE SACRAMENTUM:
PRASSI GIURIDICO-SACRALE IN GREGORIO MAGNO

di
Lisania Giordano

Nella storia dell'Occidente ogni accordo politico viene siglato da un giuramento, il cui ruolo gli studiosi pongono al centro di un articolato rapporto con la dottrina cristiana e spesso in simbiosi con essa¹.

Il giuramento, del resto, è una realtà dinamica e in continua relazione, a volte evidente, a volte ambigua, con la cultura teologico-cristiana, con la normativa giuridico-istituzionale e con quella storia delle mentalità che è sostrato e sostegno di ogni ricostruzione epocale e sociale.

Proprio dalla convivenza o congiunzione dialettica tra questi elementi è possibile ricavare categorie interpretative dotate di sufficiente attendibilità. L'interrogativo centrale della storiografia verte sulla misura del coinvolgimento dell'istituto del giuramento nel comportamento ambiguo cristiano nei confronti della politica e del potere, in quel processo di svilimento o di 'de-socializzazione' prodotto dal cristianesimo occidentale in ambito laico.

Per quanto il giuramento sia spesso storiograficamente considerato un atto formale e rituale, la sua riconsiderazione – dovuta all'impegno che oggi lo storico assume verso una storia pluralistica e totale – verte sulla considerazione che esso sia fondamento della società e necessario sostegno della fragilità umana. Il suo assorbimento all'interno della disciplina ecclesiastica lo elegge al rango di *sacramentum*, cioè lo istituzionalizza come momento costitutivo e confluyente della normativa religiosa e civile. Il giuramento nell'Occidente altomedievale è la base narrativa che vincola il so-

¹ L'elaborazione di alcune ipotesi sull'evoluzione dell'istituto del giuramento in Occidente caratterizza un importante studio di Paolo Prodi (*Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992), nel quale la centralità dell'indagine è circoscritta dalla mobilità storica del giuramento, il cui particolare dinamismo è elemento costitutivo dell'evoluzione storica del mondo occidentale: una definizione e uno sviluppo strettamente legati alla realtà teologico-culturale ed ecclesiale del cristianesimo occidentale dalle origini fino a quel «dualismo istituzionale» prodotto dalla riforma gregoriana e dalla lotta per le investiture al conseguente sviluppo scaturito dalla formazione dello stato moderno e delle chiese confessionali.

vrmano con l'umano in seguito al controllo della comunità cristiana e di Dio².

Nella fattispecie l'*Epistolario* di Gregorio Magno³ – sintesi di cultura giuridica e biblica – offre interessanti e ben definiti *loci* sull'alto ruolo del giuramento sia esso prestato sulle reliquie – il corpo del santo – o espresso ad apertura del processo.

Il corpo e le reliquie costituiscono, nell'età di passaggio tra la tarda antichità e l'alto medioevo, un paradigma delle relazioni sociali e culturali e una metafora del linguaggio salvifico⁴.

Nell'opera di Gregorio viene più volte ribadita la credenza di uno stretto legame tra il corpo e la vita dopo la morte. Il corpo è in rapporto e in comunicazione diretta col divino, come risulta attestato da tutta un'iconografia simbolica tendente a valorizzare una continuità tra la vita e la morte⁵.

Privilegiate in questa dimensione associativa tra il divino e l'umano sono le categorie dei socialmente emarginati (martiri, suicidi, morti senza battesimo), i quali rappresentano il tramite più incisivo e immediato per una storia culturale della morte e delle sue varie rappresentazioni⁶.

Tale storia, organizzata attraverso le trame di un'umana ingiustizia da riparare e colmare nella vita ultraterrena, si propone di presentare varie tipologie della morte, tendenti a convergere in un nuovo tempo e in un nuovo spazio, cioè in un'irreversibile collocazione eterna e giusta.

² Sul giuramento in generale cfr. *Le serment*, 2 voll., Parigi 1991. Sul giuramento nell'ambito del diritto canonico: J. Gaudemet, *Le serment dans le droit canonique médiéval* (*ibid.*, II, pp. 63-75).

³ Per l'*Epistolario* di Gregorio Magno utilizzo il testo curato da V. Recchia, *Lettere*/1-4, in «*Opere di Gregorio Magno*» edite da Città Nuova Editrice, Roma 1996-1999.

⁴ Per l'analisi dell'aspetto soteriologico dell'antropologia cristiana si veda É. Gilson, *L'ésprit de la philosophie médiévale*, Paris 1932² (rist. 1978); trad. it. *Lo spirito della filosofia medievale*, Brescia 1998. Un aggiornamento critico-bibliografico è costituito dal volume di C. Rocchetta, *Per una teologia della corporeità*, Torino 1990 e da quello di P. Brown, *Il corpo e la società. Uomini, donne e astinenza sessuale nei primi secoli cristiani*, Torino 1992.

⁵ Una vasta documentazione è contenuta in H. Leclercq, *Ad sanctos*, in *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie* I/1, Paris 1924, coll. 479-509; F. Cumont, *Récherches sur le symbolisme funéraire des Romains*, Paris 1942; Id., *Lex Perpetua*, Paris 1949. Ricerche esemplari sull'iconografia dell'immaginario collettivo sono quelle di C. Carozzi, *Le voyage de l'âme dans l'au-delà d'après la littérature latine (V^e-XIII^e siècle)*, Roma 1994 e di J. Baschet, *Les justices de l'au-delà. Les représentations de l'enfer en France et en Italie (XII^e-XV^e siècle)*, Roma 1993.

⁶ Si vedano J.C. Schmitt, *La raison des gestes dans l'Occident médiéval*, Paris 1990; trad. it. *Il gesto nel medioevo*, Roma-Bari 1990; P. Dinzelsbacher, *Il corpo nelle visioni dell'aldilà*, in *I discorsi dei corpi*, pp. 301-326, Turnhout 1993; C. Ginzburg, *Storia notturna. Una decifrazione del sabba*, Torino 1989.

In quest'ottica il corpo dei morti non è considerato nella sua materiale inerzia, ma nella sua sensibilità, diversa da quella terrena, sovrasensibile, proiettata in una direzione divina.

Le reliquie, pertanto, rientrano in una logica di ripristino della separazione radicale tra il mondo dei vivi e quello dei morti⁷; il loro culto è metafora del percorso di salvezza secondo cui la teologia si innesta in un contesto antropologico come giustificazione del bisogno di conservazione⁸.

Gregorio Magno, in linea con i *mores latinorum*, esprime sempre molta prudenza sul potere taumaturgico delle reliquie, facendo eccezione solo per quelle apostoliche su cui la Chiesa ne aveva autorevolmente garantito l'identità⁹. Le reliquie hanno, comunque, il potere di purgare luoghi contaminati e di preservarli da culti demoniaci.

Gregorio è testimone nella sua epoca di una conversione giuridica e sacrificale del valore intrinseco del corpo per cui la teologia delle reliquie diventa l'espressione popolare di un autenticato programma di salvezza e prosperità; la reliquia è un pegno¹⁰ vivente tra la realtà visibile e l'immaginario collettivo. Una dimensione sociale che si innesta nel giuridico assumendo una qualificazione strutturale nell'istituto del giuramento, in quel tipo di *iuramentum* decisivo necessario allorché l'investigazione dei giudici, a causa di particolari circostanze, non appare in grado di giungere alla formulazione di un giudicato per mancanza di prove decisive. La *securitas* della sentenza è garantita dal giuramento sul corpo di un santo dal quale scaturisce la sua qualificazione: *sacramentum districtuum*. L'esemplificazione che avvierà una formula duratura del giuramento¹¹ è riscontrabile nell'epistola dell'aprile del 596 nella quale

⁷ Tale aspetto viene esaminato nelle seguenti opere: Y.M. McCulloh, *The Cult of Relics in the Letters of pope Gregory the Great. A lexicographical Study*, in «Traditio», 32 (1976), pp. 145-184; H. Delehay, *Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'Antiquité*, Bruxelles 1927; A.M. Orselli, *L'idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana*, Bologna 1965 (ora in Ead., *L'immaginario religioso della città medievale*, Ravenna 1985, pp. 3-182).

⁸ Un'indagine accurata è quella di G. Todeschini, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma 1995 oltre a C.W. Bynum, *The resurrection of the Body in Western Christianity (200-1336)*, New York 1995.

⁹ A questo proposito si vedano Ch. Pietri, *Concordia Apostolorum et renovatio Urbis. Culte des martyrs et propagande pontificale*, ed. 1961, ora in Id. *Christiana Respublica II*, pp. 1085-1133; N. Hermann-Mascard, *Les reliques des saints. Formation coutumière d'un droit*, Paris 1975.

¹⁰ Per la questione riguardante le reliquie come *pignora* rimandiamo all'accurato studio di L. Canetti, *Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo*, Roma 2002, pp. 105-138.

¹¹ *Iuramentum. Iuro ego per Patrem et Filium et Spiritum sanctum, inseparabilis divinae potentiae trinitatem, et hoc corpus beati Apollinaris martiris me pro nullius favore personae neque commodo aliquo interveniente testari. Sed hoc scio et per memetipsum cognovi quia ante tempora Iohannis quondam episcopi Ravennas episcopus praesente apocrisario sedis apostolicae illo at-*

Gregorio chiede al notaio Castorio, apocrisario a Ravenna, di verificare attraverso le testimonianze degli *homines grandiores* l'uso del pallio da parte dei vescovi di Ravenna. Gregorio pretende una risoluzione celere ed indubbia la cui certezza è garantita dal giuramento sul corpo di sant'Apollinare; al giuramento dovranno sottoporsi tutti gli *actores* del processo: *et veniant ante corpus sancti Apollinaris et tacto eius sepulcro iurent*¹².

La validità del giuramento sul corpo del santo, oltre a risolvere dunque – sacralmente – la mancanza di prove, evolve sul piano giuridico rivestendo ancor più una caratterizzazione purgatoria rispetto a gravi crimini dottrinali e di disciplina ecclesiastica. La *purgatio iuramentii* è, infatti, attestata nel processo a Massimo di Salona.

L'usurpatore, condannato in contumacia, aveva subito per sette anni *castigationes et flagella*, sopraffatto dal pentimento aveva deciso di recarsi presso Mariniano, arcivescovo di Ravenna, dove sul nudo selciato chiedeva perdono dell'offesa arrecata a Dio e a Gregorio¹³.

I *testimonia*¹⁴ presenziarono non solo alle invocazioni di richieste di perdono, ma si videro condotti *ante corpus sancti Apollinaris* a totale ammenda dei crimini a lui imputati.

I crimini per i quali Massimo era stato condannato erano fra i più gravi in ambito ecclesiastico: *de mulieribus vel escismate simoniaco* e solo la *vis* sacrale del corpo del santo avrebbe confermato la sua declamata innocenza rispetto alle gravissime accuse. Si tratta di una *purgatio* che annienta la *suspicio* ed è altresì finalizzata alla *plena satisfactio* dello *iudex*.

Si innesta, dunque, nell'uso del termine *purgatio* un'ulteriore accezione: la capacità e la qualità di eludere qualsiasi incertezza del giudice rendendo così definitivamente sicura la sentenza.

Sintomatica in tal senso appare la storia giudiziaria riferita da Gregorio in un'epistola dell'aprile del 597 il cui *exordium* è una chiara considerazione equitativa che pone sullo stesso piano di responsabilità morale il «colpire con adeguata punizione i peccati commessi addebitati a persone religiose e l'assolverle da insinuazioni quando nessuna colpa li vincola»¹⁵.

que illo et illis diebus consuetudinem utendi pallio habuit; et non cognovi quia hoc latenter vel absente apocrisario usurpasset. Ep. VI,31, vol. 2, p. 334.

¹² Ep. VI, 31, vol. 2, p. 334.

¹³ *Et iactavit se tensus intra civitatem in media silice clamans et dicens: Peccavi Deo et beatissimo papae Gregorio.* App. V, vol. 4, p. 358.

¹⁴ Si tratta di testimoni eccellenti: l'esarca Callinico, Castorio cartulario della Chiesa romana, apocrisario a Ravenna, e lo stesso vescovo di Ravenna Mariniano.

¹⁵ *Sicut veraciter adversus religiosos dicta crimina digna sunt ultione plectenda, ita ab illatis sunt nihilominus absolvendi, quando nullus eos culpae reatus astringit.* Ep. VII,18, vol. 2, p. 444.

In quest'ultima possibilità si inserisce l'assoluzione «dovuta» al diacono ed abate Martino. Era stato accusato di *facta* che maculavano *non leviter* la linea di condotta del suo ministero rispetto ai quali non si erano assolutamente rinvenute prove – nonostante l'investigazione lunga e minuziosa.

La sentenza di assoluzione era, quindi, giuridicamente serena, ma il suggello dello *iuramentum* sul corpo del principe degli apostoli¹⁶ avrebbe definitivamente dissipato ogni dubbio nell'animo del giudice.

Si tratta di un effetto catartico per il presunto reo e rassicurante per lo *iudex*, perché sembra intervenire – così appare dalle espressioni gregoriane – una *vis* divina capace di purificare e sostenere. Una forza vincente rispetto ai tentativi dell'antico nemico, che qualora non riesce ad «indurre ad azioni malvagie per l'opposizione che Dio gli fa, li dilania nella reputazione durante la vita presente, simulando il falso»¹⁷.

Il falso viene spesso smascherato dall'*iter* severo della giustizia e canonizzato dal giuramento sul corpo del santo; lo dimostra la disavventura del vescovo Leone, vittima di una maligna diceria invalidata da una lunga e minuziosa indagine che ne conferma il serio impegno pastorale. Nessun *dubium cordis* per il giudice che propone il giuramento *ad beati Petri sacratissimum corpus* per rendere evidente l'innocenza del vescovo¹⁸. Purificazione ed assoluzione sono gli elementi costitutivi della ritualità del giuramento voluto da Gregorio; i due termini *purgatum* e *absolutum* sono utilizzati dallo stesso pontefice in una lettera autorevole con la quale interloquisce con la regina Brunichilda di importanti iniziative: i privilegi concessi al monastero e all'ospizio di S. Martino, da lei fondato, la missione segreta degli ambasciatori, l'assoluzione del vescovo Menas¹⁹. Anche in questo caso le ricerche condotte a verifica delle accuse contro il prelado non avevano offerto risultati positivi e il vescovo non si era sottratto dal dare soddisfazione del vero giurando presso il sacratissimo corpo di san Pietro²⁰.

¹⁶ *Et quoniam nil quod tibi noceret invenimus, ne qua de his quae dicta fuerant suspicio remaneret, ad plenissimam te satisfactionem, si ab eis insons exstiteris, ad sacratissimum corpus Beati Petri apostolorum principis districta fecimus sacramenta praebere.* Ep. VII,18, p. 444

¹⁷ *Habet hoc proprium antiqui hostis invidia ut, quos in pravorum actuum perpetrationem, Deo sibi resistente, decipere non valet, opiniones eorum falsa ad praesens simulando dilaceret.* Ep. II,18, vol. 1, p. 318.

¹⁸ *Sed ne quid videretur omissum, aut nostro potuisset cordi dubium remanere, ad beati Petri sacratissimum corpus districta eum ex abundanti fecimus sacramenta praebere.* Ep. II,29, p. 318.

¹⁹ Ep. XIII,5, pp. 215-219.

²⁰ *Menan vero reverentissimum fratrem coepiscopumque nostrum, postquam ea quae de eo dicta fuerant requirentes in nullo invenimus esse culpabilem, qui insuper ad sacratissimum corpus beati apostoli sub iureiurando satisfaciens ab his quae obiecta eius opinioni fuerant se demonstravit alienum, reverti illic purgatum absolutumque...* Ep. XIII, 5, p. 216.

Lo *status* giuridico – nelle fonti gregoriane – procede rispettando severamente i momenti procedurali a tutto favore, così sembra, del giuramento che garantisce la procedura, purifica l'attore, rassicura il giudice. Una straordinaria capacità catartico-legislativa utilizzata da Gregorio in una forma anche preventiva.

Al notaio Pantaleone, inviato proprio dalla sede pontificia con funzioni ispettive presso il patrimonio siracusano, Gregorio ricorda – proprio nell'*exordium* della lettera – il giuramento prestato *ad sacratissimum corpus beati Petri*; un giuramento che precedeva la missione del *notarius* sostenendo, sacramentalmente, non solo Pantaleone, ma anche lo stesso Gregorio.

E non mancano certo le espressioni gregoriane che definiscono l'effetto euforico della forte positività del giuramento; con questo rito si era chiusa in maniera ottimale, dopo ben tre anni, una storia coniugale, angosciante, tra un certo Leone e sua moglie. Quest'ultima, convinta di essere stata tradita, aveva abbandonato il marito e aveva indossato *vestem religiosam*. Le investigazioni avevano comunque dimostrato l'innocenza del marito rispetto al *crimen* di fornicazione e, ancor più, il giuramento da lui prestato aveva convinto la moglie a riconquistare il tetto coniugale²¹.

Il *districtum iuramentum* sostiene e salva il *sacramentum matrimonii*.

Ma è nella formula pronunciata dai vescovi per abiurare l'eresia e ritornare all'unità della Chiesa che Gregorio riempie di effetto e forza divina l'atto del giuramento che appare quale risultato di un processo interiore di un *certamen* vittorioso e diviene nel gioco delle metafore gregoriane luce nel rispetto, tenebra nel suo diniego: «Tutte le volte che l'occhio, ricoperto dalla nube dell'errore, diventa sereno per la luce dell'illuminazione divina, bisogna sforzarsi con grande cautela che il suscitatore dello scisma non irrompa di nascosto e non recida con la freccia dell'errore dalla radice dell'unità coloro che sono tornati ad essa [...]. Quindi, sotto giuramento, per Dio onnipotente e per questi santi quattro Vangeli che tengo nelle mie mani, per l'incolumità [...] attesto di rimanere sempre e senza esitazione nell'unità della Chiesa alla quale con l'aiuto di Dio sono tornato»²².

Giurare sui santi Vangeli è comunque in Gregorio una prassi forense indispensabile e comandata. L'istituto del giuramento riveste carattere di propeudeuticità nella prassi processuale civile; l'espressione *mediis sacrosanctis Evangelis causam subtiliter perscrutare et definire* fissa una formula sacra che apre il dibattito a garanzia di un percorso giuridico minuzioso e corretto.

²¹ ... *in nulla claverit post initum coniugium fornicationis culpa collapsum; adiciens quoque quod eidem uxori suae districtissima sacramenta praebuerit insontem se propria eam sponte ad se reversam*. Ep. IX,3, p. 104.

²² Ep. XII,7, pp. 185-187.

La richiesta di Gregorio a Savino, rettore del patrimonio del Bruzzio, affinché una certa Maria ossequi la volontà testamentaria del padre Comiziolo nel consegnare ai due liberti i due dodicesimi dell'eredità, si sviluppa nella possibile e probabile apertura di una procedura nella quale il Pontefice pone, quale primo fondamentale momento, il giurare sui santi Vangeli²³; il giudizio dei giudici elettivi che un certo Fruniscendo della Chiesa di Otranto dovrà subire se non si fosse sdebitato, spontaneamente, con quella chiesa confermerà la verità sulla base del giuramento *mediis sacrosanctis evangeliiis*²⁴, e la formula ritorna ad apertura e garanzia di un eventuale processo che doveva chiudere la controversia tra il vescovo di Palermo, Vittore, e Maurenzio *magister militum*²⁵. L'epistola, della primavera del 599, che il Pontefice invia al rettore del patrimonio palermitano, Fantino, in risposta alla richiesta denuncia del *gloriosissimus* Maurenzio, traccia il consueto *iter* – suggerito da Gregorio per sanare e risolvere le controversie: *aut pacifice causam ipsam sine dilatione studeat terminare aut certe, si utilius sibi esse crediderit eam iudicio definiri*.

La seconda possibilità – la definizione attraverso un processo – considerata la posizione tempista del vescovo palermitano, appare la più percorribile anche dalle espressioni del pontefice che nell'indicare metodologicamente i momenti procedurali non esita a sostenerli affermando chiaramente: *Et quicquid mediis sacrosanctis evangeliiis ab eis fuerit statutum, ita lege servata tua volumus ad effectum executione perducere, ut nihil inter partes remaneat, unde post hoc se recidivo valeant litigio fatigare*²⁶.

La validità della sentenza e la sua immediata esecuzione trovano in Gregorio una sacrale definizione proprio perché condotti e conclusi *mediis sacrosanctis evangeliiis*. Non si tratta, quindi, del pronunciamento di una formula o di una ritualità propedeutica praticata ad apertura, ma di un momento giuridico fondamentale, dell'alto senso giuridico, dello *ius* divino che deve sostenere l'umano giudizio.

Validità e solennità quella di giurare sui Santi Vangeli confermata, viepiù, allorché Gregorio, avendo ricevuto una petizione dal clero della Chiesa di Reggio che chiedeva un'udienza papale per raccontare e provare le nefandez-

²³ *Quod si forte ab hac se solutione aliqua nititur excusatione defendere, mediis sacrosanctis evangeliiis causam subtiliter perscrutari et ita quae iustitiae ac legis ordo suaserit definire te convenit atque definita effectui mancipare, ut haec ad nos denuo querella non redeat.* (Ep. IX,90, vol. 3, pp. 236-238).

²⁴ *Et quicquid veritate cognita (mediis) sacrosanctis evangeliiis fuerit statutum, ita ad effectum executionis tuae instantia perducatur, ut huius rei ad nos denuo querella non redeat* (Ep. IX,170, vol. 3, p. 376).

²⁵ Ep. IX, 120, vol. 3, p. 282.

²⁶ *Ibid.*, p. 284.

ze del loro vescovo, Bonifacio²⁷, decide di far svolgere la fase istruttoria nel Bruzzio, dove il rettore di quel patrimonio – Savino – avrebbe sovrinteso alla procedura, con altri reverendissimi fratelli, dopo aver fatto giurare *mediis sacrosanctis evangelii* gli attori della disputa.

A Gregorio era stato chiesto di essere ricevuti per denunciare e avere giustizia, ma – nonostante la comprovata disponibilità – il Pontefice, prevedendo di non poter avere a Roma l'accusato – il vescovo Bonifacio –, assegna la fase istruttoria alla sede del Bruzzio, affidando ad essa la stessa solennità e *vis* giuridica della sua persona poiché le indagini sarebbero state condotte previo giuramento *mediis sacrosanctis evangelii*²⁸.

Se il giuramento sul corpo del santo, sulla santa reliquia, riveste funzione decisoria e purgatoria nelle cause *graviores*, è comunque l'istituto del giuramento nella sua *vis* giuridica che assume in Gregorio una dimensione fondamentale nei momenti procedurali richiamando quella caratteristica spiccatamente processuale che l'istituto occupava nella normativa giustiniana.

L'imperatore bizantino aveva solennemente sentenziato, ripercorrendo gerarchicamente le figure portanti del processo, sulla fundamentalità del giurare sui sacrosanti Vangeli: i giudici non altrimenti decidano le cause se non dopo avere giurato; i difensori delle cause in *omne orbe terrarum qui Romano imperio suppositus est* devono *prius iurare, et ita perferre causas*.

La necessità dell'aver emanato la norma e l'immancabile applicazione della stessa vengono ribadite da Giustiniano proprio nel corpo della *lex* nella quale specifica altresì che allo *iuramentum – sacramentum legitimum* – sono obbligati sia l'attore, sia il convenuto. L'istituto del giuramento, posto su un piano strettamente processuale, è considerato un atto obbligatorio per tutte le persone componenti il tribunale²⁹.

²⁷ *Clerus ecclesiae Regitanae multa contra reverentissimum fratrem nostrum Bonifatium episcopum suum data nobis petitione conquestus est, petens ut ad nos debuisset habere veniendi licentiam, quatenus causae ipsae hic subtiliter probarentur* (Ep. IX, 130, vol. 3, p. 296-98).

²⁸ *Et ideo mediis sacrosanctis evangelii experientia tua una cum Paulino, Proculo, Palumbo, vel Venerio atque Marciano reverentissimis fratribus coepiscopisque nostris, sine cuiusquam personae respectu, tam clericorum querellam, quam adversus suum, sicut diximus, habet episcopum, vel si quam forte ille contra eos habuerit, cum omni aequitate ac sollicitudine perscrutetur et, quicquid in veritate cognoverit, nobis una cum praedictis fratribus nostris subtiliter diligenterque significet, ut renuntiatione vestra redditi certiores quid fieri debeat decernamus* (Ibid., p. 298)

²⁹ *Cum et iudices non aliter causas dirimere concesserimus, nisi sacrosanctis Evangelii propositis et patronos causarum in omni orbe terrarum (qui Romano Imperio suppositus est) prius iurare, et ita perferre causas disposuerimus: necessarium duximus praesentem legem ponere, per quam sancimus in omnibus litibus quae fuerint post praesentem legem inchoatae, non aliter neque actorem neque fugientem in primordio litis exercere certamina, nisi post narrationem et responsionem, antequam utriusque partis advocati sacramentum legitimum praesent. CI. II, 59, 2.*

Specificazione in tal senso leggiamo nelle considerazioni di CI.III, 1,14. Giustiniano chiarisce che l'aver inserito lo *iuramentum* propedeuticamente nella procedura giudiziale è «*rem non novam, neque insolitam, sed antiquis legislatoribus placitam*»; riavvivarlo e reinserirlo – sottolineandone il carattere di obbligatorietà – significa per il legislatore bizantino evitare che la mancata applicazione della seria solennità arrechi 'non lieve danno'³⁰.

La tradizione giurisprudenziale romana sosteneva, peraltro, ampiamente – e Giustiniano lo ribadisce – che gli antichi giudici non ricevevano il potere giudiziale se prima non avessero prestato il giuramento che «ad ogni modo avrebbero disposto il giudizio conformandosi alla verità e all'osservanza della legge».

Si ripercorre, dunque, una strada *non inusitatam*; si mantiene una linea di continuità con le *leges anteriores* – *ab omnibus merito collaudantur* – la cui attuazione ed osservanza aveva offerto «ai litiganti non poca esperienza di loro utilità»³¹.

La tradizionale sacrale ritualità del giuramento si arricchisce, comunque, nel codice giustiniano di uno specifico contenuto cristiano laddove vengono inserite *Sacrosanctae Scripturae*: esse saranno poste nella sede giudiziale non solo *in principio litis, sed etiam in omnibus cognitionibus, usque ad ipsum terminum, et definitivae sententiae recitationem*.

Optimum incrementum dalla duplice validità: i testi sacri sosterranno, con la loro presenza, un sereno equo 'giudizio' e ricorderanno, in prospettiva escatologica, durante tutto l'*iter* giudiziario quanto e come i giudici terreni subiranno per il loro operato il giudizio divino³².

La legislazione giustiniana compendia e completa quell'autorevolezza dell'istituto del giuramento della tradizione giuridica classica nella quale Gaio aveva considerato lo spessore dell'uso e dell'effetto; il giureconsulto romano aveva indicato lo *iuramentum* quale *maximum remedium exepediendarum litium* e ne aveva sottolineato la valenza religiosa definendolo *iurisiurandi religio*³³; Paolo ne aveva definito il ruolo di transazione – *iusiurandum speciem transactionis continet* – assegnandogli maggiore valenza della stessa cosa giudicata: *maioremque habet auctoritatem, quam res iudicata*³⁴. Ed anche il

³⁰ *Rem non novam, neque insolitam aggredimur, sed antiquis quidem legislatoribus placitam: cum vero contempta sit, non leve detrimentum causis inferentem*. CI. III,14,1.

³¹ *Cum igitur, et viam non inusitatam invenimus ambulandam: et anteriores leges nostrae, quae de iuramentis positae sunt, non minimam suae utilitatis experientiam litigantibus praebuerunt*. CI. III,1,14.

³² CI. III,1,14.

³³ Dig. XII,2,1

³⁴ Dig. XII,2,2.

giuramento decisorio trova nel codice giustiniano una definitiva collocazione ed una specificità indubbia laddove risolve l'*inopia probationum* sia nei contratti di buona fede, sia nelle altre cause³⁵.

Un'evoluzione si coglie, invece, per il giuramento purgatorio per il quale non ci sembra di poter recuperare *loci* specifici nei testi normativi classici se si esclude quel brano in cui Ulpiano afferma: *Quacumque autem actione quis conveniatur, si iuraverit proficit ei iusiurandum*³⁶. Si tratta di un precedente troppo vago destinato, forse, a risolvere solo pene pecuniarie, un'applicazione limitata se confrontata con quella attuata nei processi gregoriani nei quali il pontefice si adopera affinché lo *ius* romano sia fonte imprescindibile di *iustitia et aequitas*³⁷.

RIASSUNTO

L'analisi dell'istituto del giuramento – oggetto dell'impegno storiografico volto alla definizione del relativo comportamento nei confronti della politica e del potere – nell'*Epistolario* di Gregorio Magno rivela il carattere altamente sacrale della ritualità e la sua indiscussa connessione con la legislazione giustiniana.

IURAMENTUM SIVE SACRAMENTUM: JURIDICAL SACRED PROCEDURES IN POPE GREGORY THE GREAT

ABSTRACT

The analysis of the institution of the oath – object of the historiographic commitment aimed at defining the related attitude regarding politics and power – in the *Epistolario* of Pope Gregory the Great reveals the highly sacred character of rituality and its undisputed connection with Justinian legislation.

³⁵ *In bonae fidei contractibus, nec non in caeteris causis, inopia probationum, per iudicem iureiurando causa cognita res decidi oportet.* CI. IV,1,3

³⁶ Dig. XII,2,3.

³⁷ Cfr. R. Soraci, *Ius, aequitas e trasparenza amministrativa in Gregorio Magno*, in «Gregorio Magno. Il maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia» (Atti del Convegno, Vizzini 10-11 marzo 1991), Catania 1992, pp. 47-84.